

**CONVENZIONE CONTRATTO PER L'USO DEI LOCALI DELL' I.T.I. P. Hensemberger
DI VIA BERCHET , 2 MONZA PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI SERVIZIO DI
BAR-RISTORO**

Con il **presente contratto**, da far valere ad ogni effetto di legge, tra l'ITIS "P. Hensemberger", rappresentato dal Dirigente Scolastico nato a il C.F. di seguito denominato "Istituto P. Hensemberger" e il sig. nato a il residente a Via rappresentante legale della Ditta iscritta alla C.C.I.A.A. al n.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Visto il provvedimento di aggiudicazione del Dirigente Scolastico n. del dell' Istituto "P. Hensemberger" si **concede**, alla Ditta di seguito denominata "Gestore" che accetta, **la gestione del servizio bar ristoro** nel locale sito nell'edificio dell' I.T.I. P.Hensemberger, via Berchet, 2 Monza e nella succursale dello stesso Istituto, ubicata in via Magenta ,2 Monza

L'uso dei rispettivi locali e degli arredi viene concesso esclusivamente per lo svolgimento della gestione dell'attività indicata nel titolo della presente convenzione.

Al Gestore saranno consegnate le chiavi di accesso ai locali e lo stesso assume la piena responsabilità sul loro utilizzo.

Art. 2

Il Gestore si impegna sin d'ora a restituire detti locali o a trasferire la propria attività in altri locali entro 3 mesi dalla comunicazione, indipendentemente da quanto stabilito dal successivo punto 3, senza pretese o indennizzi di sorta, qualora l'Istituto si trovasse nella necessità di adibire il locale destinato all'attività in argomento, ad altri usi.

Art. 3

Il presente contratto ha durata dal 01.09.2017 al 31.08.2021 .

In caso di risoluzione del contratto, anche se conseguente a recesso unilaterale dell'Istituto, il Gestore non potrà richiedere all'Istituto alcun risarcimento.

Il contratto potrà essere risolto anche per inadempienze nei confronti dell'Istituto e/o dell'Amministrazione Provinciale.

Alla scadenza del contratto il Gestore consegna all'Istituto i locali e gli arredi come da Verbale di consegna sottoscritto all'atto dell'insediamento. I locali e gli arredi dovranno essere lasciati puliti e non danneggiati.

Alla scadenza del contratto ovvero entro 15 gg dal recesso o risoluzione anticipata dello stesso, il concessionario dovrà riconsegnare i locali all'Istituto liberi da persone o cose.

Art. 4

Il Gestore del servizio bar-ristoro dovrà versare all'Amministrazione Provinciale di Monza e Brianza, proprietaria dell'edificio, l'indennità d'uso secondo quanto stabilito dalla nota prot. n° 10145/2015.00305 ed eventuali successive modifiche (in allegato) e un corrispettivo all'Istituto scolastico il cui importo sarà individuato in sede di gara.

Art. 5

Sono a carico del Gestore la fornitura degli arredi, delle attrezzature, dei macchinari e stoviglie necessari allo svolgimento dell'attività indicata nel titolo che dovranno rispondere a tutti i requisiti di legge in materia di sicurezza ed igiene, nonché, **tutte le spese per lo svolgimento dell'attività stessa e tutti gli oneri inerenti la concessione ed i rinnovi delle licenze, imposte, tasse, contributi, multe, contravvenzioni e quant'altro riferito all'attività indicata nel titolo.**

Sono a carico del Gestore le spese di tinteggiatura dei locali, almeno una volta nei quattro anni di durata del Contratto, l'ordinaria manutenzione e riparazione sia per quanto riguarda il locale che l'arredo, restando a carico dell'Istituto la sola manutenzione straordinaria secondo le vigenti disposizioni di legge.

L'Istituto scolastico non risponde di eventuali sottrazioni di materiale o danni arrecati allo stesso da qualsiasi soggetto e per qualsiasi causa, compresi incendi, atti di vandalismo etc.

Art. 6

Il Gestore è tenuto ad osservare le direttive che saranno impartite dagli Organi scolastici preposti al controllo per il miglior andamento del servizio comprese le eventuali osservazioni che saranno eventualmente presentate da una commissione appositamente designata dal Dirigente scolastico che vigilerà sull'erogazione del servizio.

Art. 7

Il Gestore dovrà avere la massima cura per la pulizia degli arredi e delle attrezzature utilizzate nel punto di ristoro. E' a carico del Gestore la pulizia dei locali adibiti a bar, dei servizi annessi e delle aree esterne adiacenti i locali stessi.

E' vietato effettuare trattamenti di pulizia nei locali durante l'erogazione del servizio bar, escluso l'eventuale svuotamento dei contenitori che risultano pieni. Non è consentito l'uso di prodotti nebulizzanti e, ove disponibili, sono da preferire prodotti ecosostenibili.

Il Gestore dovrà predisporre un numero adeguato di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti all'interno e nelle immediate vicinanze dei locali, garantendo la svuotatura e pulizia degli stessi.

Art. 8

Gli atti amministrativi del Gestore per fornitura, ordinazioni, impegni ecc. e le relative fatturazioni dovranno essere sempre effettuate in nome e per conto del Gestore medesimo e NON intestate all'Istituto scolastico il quale non risponderà in nessun caso e ad alcun titolo, ragione od azione, dei debiti della gestione stessa.

Art. 9

Il Gestore si assume la responsabilità per i danni che dovessero derivare a persone o cose dall'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto, ritenendosi l'Istituto "P. Henseberger" esonerato da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente al danno arrecato. A tale scopo il Gestore dovrà munirsi di polizze assicurative con primarie compagnie a copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi, ivi compresa quella per i danni eventualmente derivanti dall'utilizzazione dei locali ovvero dal consumo degli alimenti o bevande messi in vendita per sinistro e per persona per un massimale di almeno euro 5.000.000,00 (cinque milioni), danni da incendio causati a beni e/o locali per almeno euro 500.000,00 (cinquecentomila) e danni da furto per almeno euro 10.000,00 (diecimila) compreso i guasti,. Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Istituto.

Art. 10

Le parti contraenti riconoscono che con la presente convenzione NON viene posto in essere alcun rapporto di lavoro né di impiego tra l'Istituto "P. Henseberger" e il Gestore.

Art. 11

Il personale di servizio necessario per il buon funzionamento dell'attività in argomento dovrà essere assunto in proprio dal Gestore e dovrà garantire che lo stesso sia qualificato, di assoluta fiducia e di provata riservatezza. Il personale dovrà essere in linea con la normative vigenti del C.C.N.L. di riferimento della categoria. Il gestore è tenuto all'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di igiene degli alimenti, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazione degli operatori contro gli infortuni, delle assicurazioni sociali, dell'inquadramento contrattuale, degli accordi nazionali e locali per il personale dipendente. Ogni addetto in servizio dovrà essere munito delle autorizzazioni sanitarie previste e mantenere uno standard elevato di igiene e pulizia personale. Dei soggetti coadiuvanti e del tipo di rapporto contrattuale dovrà essere resa all'Istituto dichiarazione sottoscritta dal Gestore.

Il personale impegnato nel servizio deve mantenere, nei confronti degli utenti, un comportamento cortese rispettoso e improntato di professionalità.

Il Gestore si impegna a garantire la più stretta disciplina tra il personale alle proprie dipendenze ed a prendere idonei provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti che si comportassero in modo non corretto nei confronti dell'utenza, fino all'allontanamento nei casi di particolare gravità.

E' facoltà del Dirigente scolastico chiedere la sostituzione dei quei dipendenti che non risultassero idonei o fossero incompatibili nel comportamento con le finalità della scuola.

Art. 12

Il Gestore dovrà rispettare l'orario di apertura dell'Istituto che dovrà, in ogni caso, considerarsi limitato alle giornate di svolgimento delle lezioni e dei servizi scolastici. Il servizio dovrà essere assicurato per l'intero arco settimanale, in orari da definire con il Dirigente Scolastico, ma sicuramente comprendenti la fascia oraria 7.30/14.30 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 7.30 alle 14.00. L'orario serale si articola invece dal lunedì a venerdì dalle ore 18.00 alle ore 21.00 e il sabato fino alle ore 15.30. In caso di riunioni pomeridiane l'apertura del bar, su richiesta, sarà garantita dalle ore 14.30 al termine delle attività e comunque non oltre le ore 21.00. E' richiesta inoltre la presenza di due addetti per l'intero servizio e di almeno una persona durante il turno di apertura serale. ; al fine di garantire un flusso ordinato di utenti, condizioni di sicurezza adeguate ed una migliore qualità del servizio, nella sede di via Berchet, durante l'intervallo dei corsi diurni, il gestore dovrà prevedere, oltre a quello previsto dal luogo di collocazione del Bar, un ulteriore punto di erogazione del servizio presso l'atrio centrale del primo piano dell'Istituto alla presenza di un addetto.

Il servizio bar può essere sospeso, previo accordo con i Dirigenti Scolastici, durante i periodi di interruzione dell'attività didattica, nel mese di agosto.

E' eventualmente concordata una maggiore e/o minore fascia oraria di apertura in particolari periodi del calendario scolastico o qualora si dovessero rendere necessarie modifiche in relazione al funzionamento e/o per sopravvenute esigenze istituzionali.

Negli orari di maggior afflusso (intervallo) il Gestore deve assicurare un servizio celere e qualitativamente efficiente per soddisfare le esigenze degli utenti attraverso un sufficiente numero di addetti al servizio. Dovrà essere organizzato in modo di assicurare tempi di attesa minimi anche per motivi di sicurezza, avendo cura di separare il servizio di cassa dal servizio di produzione e somministrazione di alimenti e bevande.

Qualora l'Istituto debba disporre per qualsiasi causa la sospensione temporanea del servizio bar, l'aggiudicatario del bando non avrà diritto ad alcun risarcimento. Nessun risarcimento sarà comunque dovuto neanche se la sospensione sia determinata da inadempienze contrattuali del Gestore o di eventi legati alla tutela della sicurezza.

Art. 13

E' rigorosamente vietato al Gestore di cedere, affittare, subaffittare o far condurre l'attività in argomento a terzi estranei alla presente convenzione. La gestione dell'attività, è assunta direttamente dal Gestore in proprio e a suo completo rischio. Egli è pertanto il solo ed unico responsabile. Comportamenti omissivi o in contrasto con il presente articolo determinano l'immediata risoluzione del contratto e produrranno effetti di rivalsa risarcitoria da parte dell'Istituto nei confronti del Gestore per inadempienza di clausola contrattuale.

Art. 14

E' fatto, altresì, divieto incondizionato di mettere a disposizione di sé o di terzi il locale ove è esercitata l'attività ed i servizi annessi, per scopi od usi diversi e per qualsiasi ragione o motivo da quelli previsti dalla presente scrittura. L'uso dei locali e l'accesso è consentito soltanto agli studenti, il personale della scuola e le persone autorizzate dalla Dirigenza scolastica e dagli Organi Collegiali.

Art. 15

E' obbligatorio:

- Avere appuntato e in evidenza un cartellino con il nome da parte di tutti gli addetti al servizio;
- L'uso costante della cuffia, del camice o grembiule da parte di tutti gli addetti al servizio, sia nella preparazione delle consumazioni sia nella distribuzione dei prodotti da banco;

- L'uso costante di guanti igienici, pinze o tovaglioli di carta nella distribuzione e/o manipolazione di prodotti non confezionati;
- L'uso dello zucchero in bustine.

Art. 16

La gestione dell'attività è subordinata alla concessione delle relative licenze dell'Autorità competente e delle autorizzazioni amministrative stabilite dalla legge, alla regolarizzazione in materia previdenziale infortunistica e alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le varie autorizzazioni e licenze dovranno essere esposte in modo visibile nel locale bar.

Art. 17

I prezzi e i fattori qualitativi dei prodotti compresi nel listino allegato non potranno essere modificati per il primo anno di vigenza contrattuale. Gli stessi potranno essere sottoposti a revisione annuale, a richiesta della ditta aggiudicataria, facendo riferimento all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI), elaborato dall'ISTAT, con arrotondamento al centesimo di euro; gli eventuali aggiornamenti dovranno essere sottoposti al Consiglio di Istituto degli Istituti "P. Henseberger" per il tramite del Dirigente Scolastico ed applicati solo dopo averne ricevuto l'autorizzazione scritta; aumenti applicati senza autorizzazione saranno motivo di risoluzione del presente contratto.

Il listino prezzi deve essere sempre esposto in modo visibile nei locali in cui si svolge il servizio e deve essere firmato dai Dirigenti degli Istituti.

Art. 18

E' tassativamente vietato l'uso e la somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche.

Il Gestore si impegna a non consegnare agli utenti del bar recipienti di vetro, le bevande contenute in bottiglie di vetro devono essere servite in bicchieri. Il gestore risponde di eventuali danni provocati da recipienti di vetro consegnati all'utenza

Art. 19

Il Gestore dovrà assicurare la somministrazione di tutti i prodotti obbligatori durante tutto l'orario di apertura, nel rispetto delle caratteristiche alimentari e delle grammature minime richieste indicate nella scheda di cui all'Allegato C1 e C2 del *Bando e del disciplinare di gara*, nonché indicare in modo ben visibile gli ingredienti utilizzati nella preparazione dei prodotti somministrati, qualora non già indicati nella confezione ed il relativo prezzo.

Inoltre il Gestore deve assicurare la presenza di prodotti appositamente preparati per l'utenza che necessita di diete particolari (esempio: intolleranze alimentari, celiaci etc.).

Per ogni consumazione effettuata dovrà essere rilasciato apposito scontrino di cassa attestante il pagamento effettuato in conformità alla normativa fiscale vigente.

Art. 20

A garanzia dell'osservanza ed adempimento delle obbligazioni assunte con il presente, il Gestore costituisce regolare cauzione, stabilita in 3 mensilità di canone pari ad euro 600,00 nei confronti dell'Istituto scolastico mediante versamento su libretti postali al portatore. Gli interessi relativi accreditati dalla Posta su tale libretti, che verrà consegnato all'Istituto scolastico, saranno di pertinenza del Gestore. Tale cauzione verrà restituita al Gestore entro 3 mesi dalla fine del presente contratto, accertata l'assenza di danni, rotture o guasti e pagati eventuali sospesi a suo carico nei confronti di fornitori e dell'Amministrazione Provinciale. Per lo svolgimento del servizio è stabilito un contributo di euro da versare entro il 15/12/2017 per il periodo settembre/dicembre 2017 ed entro il 15/06 di ogni anno scolastico per le annualità successive, mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato al "P. Henseberger". Nel caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi nella misura del tasso legale maggiorato di 5 punti percentuali. Nel caso di ritardato pagamenti continuati per oltre 30 gg dalla scadenza della rata e per

due episodi sarà facoltà degli istituti ritenere risolto di diritto il contratto con conseguente costituzione in danno.

Art. 21

Gli Istituti si riservano la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli qualitativi/quantitativi sulle prestazioni contrattuali aventi per oggetto:

- condizioni di pulizia dei locali e delle attrezzature;
- verifica di particolari situazioni relative alla carenza e/o mancanza di prodotti;
- modalità di svolgimento del servizio;
- rispetto in materia di igiene degli alimenti previste dal Regolamento CE 178 del /2002 e n. 852 del 2004;
- sicurezza dei dipendenti della ditta in materia di tutela della salute degli ambienti di lavoro;
- rispetto di tutte le norme previste dal presente capitolato;
- Il gestore dovrà consentire in qualunque momento e ad immediata richiesta l'accesso ai locali assegnati e fornire tutti i chiarimenti e i documenti richiesti e necessari ai controlli.

Qualora a seguito delle suddette verifiche dovessero emergere irregolarità o conclusioni negative, l'Istituto si riserva di adottare i provvedimenti del caso.

Art. 22

Tutte le clausole della presente convenzione hanno carattere essenziale e formano un unico e inscindibile contesto, in caso di violazione di una soltanto delle condizioni, oltre ai motivi già espressamente citati, la convenzione s'intenderà risolta di diritto senza necessità di diffida o costituzione in mora, intendendosi con ciò pattuita la clausola espressa ex art. 1456 c.c.

Art. 23

Costituiscono inoltre causa di risoluzione contrattuale, oltre a quanto stabilito ai punti 3 e 13:

- L'imputazione di frode e danno all'Istituto;
- La condanna per reati penali e quant'altro possa ledere l'immagine dell'Istituto,
- L'inosservanza di norme fiscali;
- L'inosservanza di una o più clausole previste dal presente contratto, non ottemperate nonostante ripetuti richiami formali.

L'Istituto si riserva il diritto al risarcimento dei danni, con prova documentale applicando le penalità nella misura di seguito indicata.

Le penali maturate dovranno essere corrisposte unitamente alla prima rata successiva del canone di concessione.

1- Inizio del servizio

In caso di ritardo nell'attivazione del servizio di bar rispetto al termine indicato nel *Bando di gara* (salvo eventuali differimenti concordati con il Dirigente scolastico), il gestore è tenuto al pagamento di una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

2- Interruzione del servizio

Per ogni giorno di interruzione del servizio non autorizzata, il gestore è tenuto a pagare un importo di € 300,00.

3- Carenze qualitative del servizio prestato

Nel caso in cui gli organi incaricati dall'Istituto rilevino anomalie sulla qualità e quantità del servizio prestato verranno applicate le seguenti penalità:

- € 100,00 per mancata pulizia dei locali, delle attrezzature, degli arredi e dei complementi di arredo;
- € 100,00 per omessa o inadeguata manutenzione alle macchine o alle attrezzature;
- € 100,00 per ogni irregolarità riscontrata nelle caratteristiche alimentari e nei prodotti forniti.

Art. 24

Le spese di bollo e di registrazione del presente contratto sono a completo carico del Gestore.

Art. 25

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme del codice civile.

Art. 26

Il presente atto, datato e sottoscritto dal Dirigente Scolastico dell' Istituto "P. Henseberger" e dal Gestore ha come parte integrante le planimetrie del locale concesso in uso, il verbale di constatazione e di consegna dei locali stessi e dell'arredamento e la scheda dei prodotti di cui è autorizzata la somministrazione con i relativi prezzi.

Art. 27

Per qualsiasi controversia relativa alla presente convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Monza.

Monza.....

IL GESTORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....

.....

Dichiaro di approvare esplicitamente il punto 2.

Art. 1456 c.c.: Clausola risolutiva espressa

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite (c.c. 973-1458).

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto (c.c. 1901-1924) quando la parte interessata dichiara all'altra che intende avvalersi della clausola risolutiva (c.c. 1454-1457-1517).